COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MALFATTI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 15

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il trattamento dei pubblici esercizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1329) 15

PRESIDENTE 15, 17, 20, 22, 27, 29

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 20, 24, 27, 28

CASCIO 19, 22

CIRILLO 26

DAL SASSO 19

MACCHIAVELLI 20, 22

PANDOLFI, *Relatore* 16, 22, 24, 26

RAFFAELLI 18, 23, 28

SPINELLI 29

VESPIGNANI 27

VISENTINI 17, 23, 24

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1340) 30

PRESIDENTE 30, 32, 33, 34

AZZARO, *Relatore* 30

CESARONI 30

PAG.

MACCHIAVELLI 32

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 30, 32, 34

Votazioni segrete:

PRESIDENTE 28, 34

La seduta comincia alle 10,30.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna i deputati La Marca, Orsini, Prandini, Rende, Sanza e Sboarina sono sostituiti rispettivamente dai deputati: Catanzariti, La Loggia, Traversa, Beccaria, Perrone e Bortolani.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il trattamento dei pubblici esercizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (1329).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il trattamento dei pubblici esercizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla VI Commissione del Senato.

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di svolgere la relazione.

PANDOLFI, *Relatore*. Giunge al nostro esame, dopo l'approvazione da parte del Senato, il disegno di legge d'iniziativa del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, che concerne la variazione dal 12 al 6 per cento dell'IVA prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali.

È certamente noto che questo punto aveva formato oggetto specifico di una raccomandazione da parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate in materia di riforma tributaria quando l'intera materia della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto era stata considerata dalla Commissione medesima. Ho usato il termine « raccomandazione » in quanto la Commissione dei trenta aveva ben presente che l'articolo 5 della legge delega n. 825 del 1971 appariva un ostacolo insormontabile alla modificazione dell'aliquota in sede di provvedimento delegato. Si trattava quindi nel caso, come era appunto auspicio della Commissione, che il Governo aderisse alla proposta di riduzione dell'aliquota per la somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, provvedendo con distinto ed apposito provvedimento legislativo.

Mi sia ora consentito dire pochissime parole sul merito del provvedimento. A seguito delle modifiche che erano state via via introdotte nell'*iter* legislativo della legge delega, si erano verificate due anomalie per quanto riguarda il livello dell'aliquota per le somministrazioni nei pubblici esercizi. La prima anomalia derivava dal fatto che una gran parte dei prodotti alimentari – possiamo dire la generalità dei prodotti alimentari – per effetto del mutamento della dizione nel testo della legge delegata, da generi alimentari « di largo consumo » a generi alimentari « di comune consumo », veniva assoggettata all'aliquota del 12 o del 6 per cento, a seconda che nei pubblici esercizi venissero serviti ai clienti a titolo di somministrazione, e quindi come vuole la legge delega come prestazione di servizi, oppure invece venissero ceduti.

Nel primo caso avremmo avuto un'aliquota del 12 per cento, nel secondo caso un'aliquota del 6 per cento.

Si aveva inoltre una seconda anomalia: la riduzione al 6 per cento dell'aliquota per le somministrazioni da parte delle aziende alberghiere, limitatamente ai soli clienti « alloggiati », portava ad un trattamento difforme nello stesso pubblico esercizio, a seconda della qualità del cliente e ciò avrebbe creato qualche difficoltà anche in sede di controllo.

Già la Commissione dei trenta aveva rilevato l'opportunità di dare una disciplina uniforme a questa materia con l'assoggettamento delle somministrazioni in generale, effettuate dai pubblici esercizi, all'aliquota del 6 per cento. Era stato già rilevato, e credo valga la pena ricordarlo, che i prezzi nei pubblici esercizi hanno un elevato valore indicativo per quanto riguarda il livello generale del sistema dei prezzi. È preoccupazione costante – preoccupazione del Governo, della Commissione dei trenta e del Parlamento – evitare, nella prima fase di applicazione del nuovo tributo, qualunque elemento di ordine psicologico che possa rappresentare un incentivo allo spostamento all'insù dei prezzi. Ecco, quindi, perché il provvedimento appare necessario più ancora che opportuno, proprio in relazione a una strategia complessiva che occorre seguire nella prima delicata fase di avvio dell'IVA.

Non avrei altro da aggiungere se non richiamare l'attenzione dei colleghi su due questioni che possono presentare un qualche rilievo in sede interpretativa.

La prima questione è relativa alla dizione « somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali ». La locuzione « mense aziendali » è circoscritta, determinata, specifica e credo che in sede interpretativa, dato che il provvedimento è in sede legislativa e abbiamo la possibilità di farlo, debba essere chiarito che il concetto di mense aziendali deve essere esteso a quelle mense che non siano solo in senso strettamente tecnico aziendali, ma siano magari mense universitarie, ecc. Non si comprenderebbe, in pratica, una rigorosa limitazione alle sole mense aziendali in un provvedimento che in realtà serve ad agevolare l'intero settore della somministrazione di bevande e alimenti nei pubblici esercizi e nelle mense che rispondono al carattere di evidente utilità generale.

La seconda questione interpretativa si pone per il fatto che il testo dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame ignora qualunque distinzione, a proposito di pubblici esercizi, tra pubblici esercizi considerati di lusso e altre categorie di esercizi. Deve, quindi, ritenersi in maniera rigorosa che le somministrazioni nei ristoranti, qualunque sia la categoria in

cui sono classificati, debbano essere tutte assoggettate all'aliquota del 6 per cento.

A questo punto si porrebbe una questione particolare, cioè quella relativa agli alberghi di lusso per i quali le prestazioni rese ai clienti sono state portate all'aliquota normale del 12 per cento. Ecco, per i ristoranti di questi alberghi di lusso deve valere il principio generale che è qui fissato nella misura del 6 per cento o deve introdursi una differenziazione affinché si resti al 12 per cento? Se dovesse essere accolta quest'ultima interpretazione avremmo un diverso trattamento nei ristoranti annessi agli alberghi di lusso.

Ritengo che per ragioni di generalità nell'applicazione delle norme contenute nell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame debba ritenersi prevalente il concetto che per tutte le somministrazioni nei ristoranti, a qualunque categoria appartengano, debba valere il principio generale dell'applicazione dell'aliquota del 6 per cento.

Ho accennato a questi aspetti perché potrebbe darsi che, una volta diventato legge il disegno di legge n. 1329, sorgano dubbi sull'applicazione.

Concludo questa mia relazione invitando i colleghi della Commissione a dare voto favorevole al disegno di legge n. 1329 al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MACCHIAVELLI. Sono d'accordo con la relazione dell'onorevole Pandolfi ed anche con la sua interpretazione, perché inizialmente si era sostenuto che i ristoranti degli alberghi di lusso dovessero avere un trattamento diverso dagli altri. Una volta introdotto il criterio che i ristoranti degli alberghi non hanno più un trattamento differenziato dai pubblici esercizi, nemmeno quelli di lusso, viene meno l'obbligo per una sessantina di alberghi di lusso di tenere una contabilità diversa dagli altri. Inoltre evitiamo che l'amministrazione finanziaria debba sostenere una spesa eccessiva per il controllo.

Sono d'accordo con l'esigenza di evitare ai pubblici esercizi di tenere una doppia contabilità per le aliquote del 6 per quelle del 12 per cento.

Con l'occasione vorrei ancora per l'ennesima volta richiamare l'attenzione del rappresentante del Ministero delle finanze su quello che accadrà tra pochi giorni con l'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto. Avevamo invitato il Governo a fare tutto quanto era possibile, tenendo conto che, avendo a disposizione un fondo per questo scopo, sarebbe stato opportuno svolgere un'attività di informazione, chiedendo l'aiuto delle associazioni sindacali di categoria, dei giornali degli artigiani, delle piccole aziende. Del resto gli stessi artigiani e i piccoli commercianti chiedono contributi per poter organizzare dei corsi.

Mi risulta che il Ministero delle finanze ha predisposto opuscoli divulgativi in proposito. Sarebbe bene che questa pubblicistica, oltre alle categorie interessate, venisse inviata ai membri della Commissione, i quali potrebbero rendersi conto di cosa il Ministero fa in questa direzione. Credo che sia indispensabile aiutare le organizzazioni sindacali di categoria, perché possano affrontare la scadenza del 1° gennaio in condizioni diverse dalle attuali. Noi temiamo infatti che queste preoccupazioni si ripercuotano anche sul prevedibile aumento dei prezzi e del costo della vita. Del resto, la stessa propaganda radiotelevisiva che si sta facendo è per iniziati, credo che sarebbe invece opportuno spiegare dettagliatamente al piccolo operatore economico come dovrà tenere la contabilità. Sono queste le cose che interessano l'operatore economico, e non sapere se l'IVA è un'imposta a cascata o monofase.

Il piccolo esercente di periferia, il piccolo artigiano, il piccolo operatore economico di provincia deve sapere come deve tenere la contabilità, con quali moduli, con quali sistemi. Del resto noi ci troveremmo veramente di fronte a una situazione anche psicologica che potrebbe fare avere ai prezzi un'impennata tale da provocare conseguenze negative non solo sul settore della distribuzione, ma anche sui consumatori che noi dobbiamo tutelare innanzitutto.

Mi auguro che il sottosegretario tenga conto di queste raccomandazioni.

VISENTINI. Sono favorevole a questo disegno di legge, ma desidererei richiamarmi alle richieste ed ai consigli che ebbe a fare, all'unanimità, la Commissione dei trenta. Tale Commissione ebbe a farne molte altre di richieste, oltre a quella al nostro esame, richieste che non hanno avuto accoglimento nei decreti delegati. Ed anche la richiesta di cui si discute in effetti, ha avuto accoglimento limitato e poco comprensibile.

La Commissione dei trenta aveva dato alcune indicazioni proprio relativamente ai punti che più preoccupano e cioè all'aumento dei prezzi che l'IVA può determinare. Ecco, abbiamo detto più volte che ragioni obiettive per aumenti di prezzi non esistono, a condi-

zione però che talune delle richieste della Commissione dei trenta venissero accolte.

Ed è per questo che affermo sin da adesso che se dovessero essere presentati degli emendamenti che corrispondono (mi pare di averne visto qualcuno) alle richieste della Commissione dei trenta voterò a favore, chiunque li abbia presentati.

Dirò in particolare che la Commissione dei trenta aveva proposto la riduzione di imposta per i generi alimentari che oggi godono di aliquote IGE condensate inferiori al 3 per cento. Ebbene, questa richiesta non ha avuto accoglimento né è stata capita. Ci si è accorti, dopo, che in tal senso si erano regolati altri paesi. I francesi, per esempio, quando si sono trovati di fronte alla preoccupazione di aumenti di prezzi, per operare con immediatezza hanno cominciato col ridurre le aliquote della TVA.

Concludo dicendo che sono d'accordo sul disegno di legge e sarò d'accordo con qualunque emendamento che corrisponderà alle richieste unanimi della Commissione dei trenta.

Vorrei rivolgere un'altra richiesta: che ci vengano inviate le istruzioni e le circolari che il Ministero ha diramato o diramerà relativamente all'applicazione dei decreti delegati. In Italia abbiamo una lunga e non nobile tradizione, per cui si fanno le leggi in un certo modo e poi si interpretano e si applicano in modo diverso. Quindi sarebbe bene che il Parlamento avesse la possibilità di controllare il modo con cui vengono applicate le leggi, per evitare che si abbiano due sistemi tributari: uno scritto nella legge e uno applicato dall'amministrazione finanziaria.

Chiedo inoltre che ci vengano fornite quelle fantomatiche disposizioni relative alle pratiche tributarie in pendenza. Si è parlato di alcuni « pezzetti di carta » distribuiti ai funzionari per la cosiddetta sistemazione del passato. Vorrei sapere se esistono oppure no. In caso affermativo chiedo che la Commissione ne sia informata.

Si è gridato allo scandalo quando alcuni parlamentari hanno osato proporre norme legislative per il trapasso dal vecchio al nuovo regime in materia di partite pregresse. Non credo proprio che in una materia tanto delicata si possa procedere tramite istruzioni ministeriali anziché a norma di legge.

RAFFAELLI. È ovvio che il nostro voto è a favore di questo disegno di legge, perché esso è la traduzione in iniziativa governativa di un emendamento presentato dal nostro gruppo e caduto per il voto contrario della DC.

Tuttavia la presentazione di questo disegno di legge non esaurisce la soluzione del problema generale dell'applicazione delle aliquote dell'IVA e non esaurisce nemmeno quella della traduzione in norme dei principali punti di raccomandazione, di pareri, di suggerimenti, che la Commissione dei trenta aveva unanimemente espresso. Il nostro accordo sul disegno di legge diviene ovviamente una iniziativa per quelle modifiche, che attraverso una serie di emendamenti proponiamo, per adeguare la normativa sull'IVA al parere della Commissione dei trenta. La Commissione si accorse che determinate aliquote in alcuni settori del consumo privato avrebbero avuto un effetto dirompente in aumento del costo della vita. La Commissione indicò alcune misure correttive: l'1 per cento per un primo biennio per alcuni prodotti; l'8 per cento per il comparto dei prodotti tessili per 3 anni (che poi il Governo ridusse al 6 per cento !).

La Commissione con maggiore insistenza individuò alcuni gruppi di prodotti nel settore alimentare, che costituiscono tra l'altro i misuratori del costo della vita prodotti che oggi scontano un'imposta IGE del 3 per cento o inferiore al 3 per cento. La Commissione raccomandò che in sede di formazione del decreto delegato sull'IVA questo 3 per cento fosse tradoto in un'aliquota del 3 per cento per il primo biennio. Ma di tale raccomandazione non si è tenuto conto.

È stato profondamente alterato rispetto alla proposta della Commissione l'articolo 34 sull'agricoltura, che introduce un ostacolo per il produttore agricolo associato o una punizione alla volontà del produttore agricolo di associarsi, con gravi inconvenienti al formarsi di quel processo non speculativo del passaggio dei prodotti agricoli dalla produzione al consumo.

Noi quindi sosteniamo questi emendamenti, ed in particolare quello che riguarda l'applicazione dell'aliquota del 3 per cento al gruppo di prodotti alimentari. Colgo inoltre l'occasione per rilevare una necessità: che il Ministro dia conto dell'attività svolta in questo periodo per rendere edotti i cittadini del meccanismo della legge che introduce l'imposta sul valore aggiunto. Mi è stato detto che, secondo le direttive del Ministero, gli uffici IVA lavorano « in segreto ». Se un cittadino si reca in un ufficio IVA non può avere notizie, perché il Ministero ha raccomandato di lavorare in segreto. Stamane, viceversa si apprende che la guardia di finanza è a disposizione dei cittadini in tutte le sedi per spiegare l'applicazione dell'IVA. È uscito inoltre di recente un

libro edito in collaborazione tra il Ministero delle finanze e l'Unione petrolifera italiana, prima che fosse emanato il decreto delegato sull'IVA. Si tratta di contraddizioni abbastanza vistose.

Carenza assoluta, onorevoli colleghi, di quel rispetto dell'amministrazione verso i cittadini, nonostante gli 8 miliardi stanziati per le spese a questo titolo. A spiegazione di un flagello fiscale che avete deliberato, potreste almeno chiarirne il modo di applicazione.

Vi è poi la grossa questione dei tempi di applicazione delle nuove riforme: il 1° gennaio 1973 introduzione dell'IVA, il 1974 introduzione delle altre imposte. Allora, c'è il 1973 e ci sono gli anni arretrati. Cosa succederà per le partite pregresse? Le norme di questa delicatissima fase devono essere chiare, vincolanti, scritte nella legge e obbligatorie per tutti. Niente di tutto questo c'è: qualche istruzione ministeriale, qualche intervista ai giornali e poi, si dice, ci sono delle « norme orali ». Ora, noi abbiamo già una anomalia costituita dal fatto che la legge di riforma non copre tutta l'area fiscale, figuriamoci le norme orali. Cosa sono queste norme orali? A quanto ho capito questo si tradurrà in una ondata di arbitri nell'applicazione di concordati da un capo all'altro dell'Italia. Se è vero quello che scrivono i giornali, che cioè il Ministro avrebbe detto che si possono fare degli sconti, figuriamoci quello che succederà nei 600 uffici tributari. Ovviamente saranno sconti fatti in modo diverso. Se gli uffici dicono che in mancanza di legge non fanno sconti, cosa succederà?

Occorre che il Ministro venga in Commissione, al Senato o alla Camera, a chiarire il proprio comportamento. Può darsi che ci siano proposte di iniziativa parlamentare in materia di partite pregresse, ma intanto è semplicemente assurdo e rovinoso che alla buona, in via orale, si porti ulteriore dissesto in una situazione già abbastanza dissestata. In fondo a tutto questo c'è che con le norme orali il piccolo contribuente non avrà come difendersi, mentre il grande contribuente avrà le attrezzature per poterlo fare.

Tutto questo deve venire alla luce del sole. Se il condono ci deve essere, d'accordo, ne studieremo le modalità in sede parlamentare. Ciò che non ci deve essere è la proposta di legge Spagnolli la cui paternità appartiene alla Confcommercio (come risulta da interviste rilasciate a giornali) e tanto meno debbono esistere « istruzioni orali ».

Siamo in una situazione veramente confusa. Vi sono delle gravi responsabilità in un momento come quello attuale, delicato per l'economia italiana, per i contribuenti e per l'avvenire di molte piccole imprese. Ci auguriamo che la democrazia cristiana si dimostri meno dura, su questi punti, di quanto non lo sia stata in passato.

Voglio prevenire un argomento contrario. Non dite che se per caso qui passa un emendamento si ferma tutto perché il Senato chiude. Il Senato è l'altro ramo del Parlamento. Prego pertanto il Governo di dire di sì o di no, ma non ci dica che si sarebbe favorevoli, ma ci sarebbe il pericolo che al Senato manchino i tempi per la seconda lettura.

DAL SASSO. Desidero esprimere anch'io un parere favorevole a questo disegno di legge, con le interpretazioni che ha dato il relatore. Mi associo pure alle richieste dei colleghi Visentini e Macchiavelli in merito a una maggiore precisazione sulle iniziative ministeriali. Colgo anche l'occasione per esprimere la preoccupazione della mia parte politica su quelle che saranno le conseguenze dell'IVA. Non siamo molto ottimisti, per quanto ci auguriamo che nessun aumento del costo della vita avvenga, temiamo, tuttavia, che qualche aumento ci sarà. Ci sono molti settori in crisi e tra questi quello tessile, quello calzaturiero, con aumenti fortissimi del costo della materia prima in campo internazionale. In particolare il settore calzaturiero ha un peso notevole sul costo della vita e farò una proposta simile a quella che è stata fatta per il settore tessile, affinché ci sia un particolare trattamento. Credo, anzi, che dovremmo disporci a una serie di provvedimenti di questo genere: se vogliamo affrontare concretamente la realtà in cui ci troviamo dobbiamo essere intelligenti interpreti delle impellenti esigenze e dobbiamo prevedere in tempo gli eventuali inconvenienti che si possono presentare.

CASCIO. Desidero esprimere la mia adesione ai concetti espressi dai colleghi che mi hanno preceduto. Mi limiterò a sottolineare soltanto un'esigenza di formulare la richiesta che a questa esigenza si dia una pronta risposta. Credo che tutti avvertiamo la necessità di una maggior chiarezza nel momento in cui assistiamo al trapasso da un sistema tributario a un altro. Si è invece cercato di creare confusione, come se la materia che trattiamo non fosse già di per sé complessa. Desidero ancora sottolineare come quotidiani, giornali e riviste specializzate, anche autorevoli, abbiano, nei giorni scorsi, dato notizia, per quanto riguarda gli arretrati, di certe direttive ministeriali, spe-

cificando il modo come dovrebbero essere composti questi arretrati, soprattutto per quanto concerne lo sfasamento che vi sarà tra le imposte indirette - che entreranno in vigore col 1° gennaio 1973 - e quelle dirette, che entreranno in vigore col 1° gennaio 1974, fatto questo che di per sé crea gravi preoccupazioni tra gli operatori economici. È bene dire con estrema chiarezza che è inammissibile che vi siano « istruzioni orali » e prese di posizione di questo genere ed è incomprensibile come non vi siano state smentite.

L'onorevole Pandolfi nella relazione ha sostenuto che, a suo avviso, la dizione « mense aziendali » dovrebbe essere estensiva anche alle mense universitarie. Io ritengo che sarebbe bene specificare, aggiungendo « e universitarie », al fine di non correre il rischio di limitare l'applicazione dell'imposta del 6 per cento solo alle mense aziendali, o meglio ancora eliminare la parola « aziendali » e lasciare la più lata dizione « mense ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Innanzitutto vorrei riprendere le giuste osservazioni fatte dal relatore, che riecheggiano analoghe osservazioni che sono state affacciate al Senato in sede di discussione del provvedimento in esame. La prima è relativa all'automatica applicazione dell'aliquota del 6 per cento dell'IVA per quanto riguarda le somministrazioni nei ristoranti interni agli alberghi anche di lusso. L'interpretazione del relatore è esatta, nel senso che l'aliquota del 6 per cento va estesa a tutte le somministrazioni, senza distinzioni, per i ristoranti interni agli alberghi. Quindi in tal modo viene eliminato il pericolo di una discriminazione di trattamento e viene meno il problema degli oneri relativi ad una doppia contabilità.

Per quanto riguarda la questione delle mense, già ora, con l'ordinamento attuale, le mense studentesche ed universitarie sono assimilate alle mense aziendali. Non ho difficoltà a dichiarare pertanto che l'espressione « mense aziendali » è comprensiva delle mense universitarie e non solo universitarie, ma studentesche in genere.

MACCHIAVELLI. Anche quelle degli ECA comunali ?

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, anche quelle comunali, cioè tutte le mense al servizio del personale interno o nell'ambito studentesco. Quindi nella dizione generale « mense aziendali » vanno comprese anche tutte quelle che sono costituite presso enti pubblici o presso enti locali, comprese le mense delle organizzazioni studentesche.

Sono state sollevate molte questioni, che esulano dalla sostanza del provvedimento e che riguardano la fase di attività informativa settoriale e generale sull'IVA. Devo dire a questo proposito che il Ministero ha già provveduto a pubblicare una illustrazione generale del provvedimento, edita dal Poligrafico dello Stato, che è stata stampata in due milioni di copie, che sono in corso di totale esaurimento ed è già in corso una ristampa. Non è esatta l'osservazione che il Ministero abbia dato in appalto alle organizzazioni settoriali il compito di illustrare i meccanismi applicativi dell'IVA. Un manualetto pratico sull'applicazione dell'IVA per le aziende commerciali e turistiche è stato predisposto dalla federazione del commercio e del turismo in collaborazione con il Ministero delle finanze, collaborazione necessaria per evitare che si commettessero inesattezze.

Quindi, gli accordi col Ministero sono dovuti soprattutto al fatto che il Governo desidera esercitare un controllo delle pubblicazioni settoriali, per evitare proprio quella confusione in sede interpretativa cui hanno fatto riferimento gli onorevoli Macchiavelli e Cascio. Tutte le organizzazioni settoriali dei produttori hanno predisposto iniziative analoghe a quelle della Confcommercio. Le organizzazioni artigiane hanno predisposto nell'ambito provinciale e nazionale, delle pubblicazioni illustrative, con particolare riferimento al settore specifico. Analoghe iniziative sono state assunte dalla Confederazione dei coltivatori diretti e dalle organizzazioni degli agricoltori, degli autotrasportatori. Quest'ultima organizzazione, in particolare, ha predisposto, sempre in collaborazione con il Ministero delle finanze, delle pubblicazioni settoriali che affiancano utilmente le iniziative illustrative e di propaganda sull'IVA predisposte dal Ministero medesimo. Quindi, non solo non si è dato in « appalto » a nessuno questo servizio, ma il Ministero considera fortemente producente questa collaborazione delle singole organizzazioni di categoria ai fini della propaganda e illustrazione dei particolari sull'IVA.

Si è anche accennato alla propaganda radiotelevisiva. È vero, fino a oggi si è battuto sull'impostazione generale del provvedimento, ma da domani, a ritmo direi serrato, sia alla radio che alla televisione si avvicenderanno dei funzionari per l'illustrazione pratica dei

congegni, soprattutto per quanto riguarda non solo le aliquote per settori merceologici, ma anche gli adempimenti contabili che sono richiesti. Quest'opera è indispensabile soprattutto per i piccoli operatori. Quindi, nel programma predisposto per le trasmissioni radiotelevisive si è già tenuta presente questa esigenza, facendo in modo di avere delle collocazioni orarie delle trasmissioni favorevoli a una maggiore divulgazione. La propaganda continuerà per l'intero mese di gennaio, tenuto conto che le prime dichiarazioni saranno fatte nel mese di febbraio.

Devo anche aggiungere che il Ministero, con i fondi a sua disposizione, ha anche assunto l'impegno di venire incontro alle singole organizzazioni di categoria, dando qualche contributo per la predisposizione di tutto questo materiale di propaganda.

È stata qui avanzata la richiesta di avere in Commissione tutti gli stampati e tutto il materiale predisposto per l'illustrazione dell'applicazione dell'IVA. Mi renderò interprete di queste istanze come di quelle per avere in Commissione il materiale di studio predisposto dall'Istituto superiore di finanza e il materiale di propaganda minuta.

Non è esatta l'osservazione dell'onorevole Raffaelli secondo cui il Ministero sarebbe stato con le mani in mano. Infatti, dall'11 novembre, data di pubblicazione del decreto delegato sulla *Gazzetta Ufficiale*, a oggi le iniziative di illustrazione dell'IVA sono state mandate avanti a ritmo accelerato. Ovviamente hanno il loro peso i tempi tecnici per la realizzazione e la stampa di tutto questo materiale di propaganda. Miracoli, evidentemente, non se ne possono fare. Posso assicurare che il Ministero è conscio dell'importanza e dell'esigenza di intensificare in ogni modo quest'opera illustrativa.

Per quanto riguarda (mi riferisco all'osservazione fatta dall'onorevole Raffaelli) la partecipazione della guardia di finanza all'azione illustrativa dei meccanismi applicativi dell'IVA, la notizia l'ha data il Ministro, inaugurando l'anno accademico alla scuola superiore di finanza. Questa collaborazione è nata da una proposta accolta del comandante generale della guardia di finanza. La guardia di finanza ha realizzato studi pregevoli in materia di IVA. Penso che questa iniziativa debba essere accolta con grande favore. Si tratta di una collaborazione ad alto livello. Il Ministro lo ha sottolineato inaugurando l'anno accademico alla scuola superiore di finanza: viene accolta con compiacimento questa messa a disposizione del corpo nei suoi organi più qualificati.

E vengo alla questione della definizione delle competenze arretrate. Non sono qui, adesso, in grado di fare delle dissertazioni sulla materia del condono fiscale, però il Ministro, nell'ottobre scorso, in Commissione, rispondendo su questa materia, ha esposto le ragioni della contrarietà del Governo all'emanazione, proprio in fase di entrata in vigore della riforma sulle imposte indirette, di un condono di carattere generale. Ove la Commissione ritenesse di chiedere al Ministro ulteriori ragguagli su questa materia, mi renderò parte diligente in tal senso.

Le istruzioni in ordine alla definizione delle pendenze arretrate erano state date già dal precedente Governo, ma erano istruzioni che non avevano nessuna portata decisiva. L'attuale Governo non ha emanato specifiche disposizioni su questa materia. Rimane insoluto il grosso problema del modo col quale si possa adeguatamente risolvere l'aspetto delle pendenze arretrate che preoccupa in fase di applicazione della riforma del settore delle imposte indirette. Ci si preoccupa di non dare dei premi agli evasori fiscali, soprattutto a quelli grossi e di non far coincidere un condono generale con l'immediata applicazione della legge. Quindi non vi è una carenza di buona volontà. Vi sono forti preoccupazioni per evitare in ogni modo che il condono possa essere interpretato come una specie di assoluzione. Comunque, se la Commissione ritiene di ascoltare in proposito il Ministro, posso rendermi interprete dei suoi desideri presso il Ministro Valsecchi. Del resto la Commissione finanze e tesoro del Senato ha già fatto questa richiesta, cioè che il Ministro dia ragguagli in ordine al grosso problema del condono fiscale.

Circa le osservazioni dell'onorevole Raffaelli, non so da chi egli abbia raccolto la voce che agli effetti dell'organizzazione degli uffici IVA su base meccanizzata tutto debba svolgersi nel segreto. La preoccupazione del Ministero è che tutti i singoli uffici IVA, che già sono stati dotati delle attrezzature meccaniche di collegamento del terminale con l'anagrafe tributaria, possano funzionare nel migliore dei modi. E ciò avverrà non appena sarà acquisita la collaborazione del personale specializzato nel settore meccanografico. Questi uffici sono stati già predisposti ed attendono di poter funzionare a ritmo pieno.

Non esiste nessuna ragione particolare per cui debba essere mantenuto un segreto che non avrebbe alcun senso.

Riferirò al Ministro che la Commissione desidera avere copia di tutte le circolari ema-

nate dal Ministero, onde favorire una retta applicazione dell'IVA.

PANDOLFI, *Relatore*. Devo dire semplicemente che alcune delle osservazioni fatte nel corso del dibattito mi trovano consenziente, in modo particolare l'invito rivolto al Governo di rendere più efficiente l'azione di divulgazione della applicazione dei nuovi tributi presso l'opinione pubblica. Mi associo all'invito rivolto al Governo dall'onorevole Visentini affinché la Commissione sia messa nelle condizioni di conoscere le circolari governative emanate dal Ministero.

Altre volte abbiamo avuto occasione di richiamare il tema della liquidazione di tutte le partite pregresse. È un tema da affrontare con iniziativa del Governo, in quanto si tratta di materia la cui complessità richiede la predisposizione di uno strumento organico e completo.

Per quanto riguarda la questione sollevata dall'onorevole Cascio, già oggi la dizione « mense aziendali » è oggetto di interpretazione estensiva, in quanto in esse si comprendono anche quelle universitarie e studentesche.

Concordo sostanzialmente con le osservazioni fatte dall'onorevole Dal Sasso, anche se esse esulano dalla materia specifica che stiamo esaminando.

Circa gli emendamenti presentati, esprimerò un parere al momento del loro esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'aliquota del 6 per cento prevista dal punto 4 della parte terza della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, emanato in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, si applica anche alle somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali.

I deputati Cascio, Macchiavelli e Spinelli hanno presentato un emendamento inteso a sopprimere dopo la parola « mense » la parola « aziendali ».

PANDOLFI, *Relatore*. Quanto all'emendamento Cascio penso che le dichiarazioni molto esplicite del rappresentante del Governo, per cui anche nel nostro ordinamento mense aziendali sono tutte quelle che sono istituite nell'ambito di una determinata azienda, e anche nelle università...

MACCHIAVELLI. Mi pare che siano escluse dalla risposta del sottosegretario le mense dell'ECA.

VISENTINI. Ma non sono imprese; quindi l'ECA non è un'impresa e manca il presupposto per l'applicazione.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono assimilate ai pubblici esercizi.

PANDOLFI, *Relatore*. Quando si tratta di pubblici esercizi ci si riferisce ad esercizi che forniscono alimenti e bevande ad un pubblico non determinato. Il regime della licenza commerciale non ha rilievo dal punto di vista fiscale. Possono cambiare le norme attinenti alla disciplina fiscale, ma resta il principio che è pubblico esercizio quello in cui sono somministrati alimenti e bevande ad un pubblico indifferenziato con corresponsione di un prezzo. La mensa aziendale invece non è aperta al pubblico e somministra alimenti solo agli appartenenti all'azienda.

CASCIO. Dichiaro di ritirare l'emendamento a seguito delle dichiarazioni del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

I deputati Raffaelli, Cesaroni, Cirillo, Gastone, Giovannini, La Marca, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Terraroli e Vespignani hanno presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 1 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono inserite, dopo le parole*: « arti e professioni », *le seguenti*: « qualsiasi altra attività di lavoro autonomo » (1. 0. 1).

I deputati Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Gastone, Giannini, La Marca, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli e Vespignani hanno presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 4 secondo comma punto 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto alla fine*: « escluse le società cooperative e loro consorzi, che non svolgono in modo esclusivo o principale attività commerciali od agricole » (1. 0. 2).

I deputati Cirillo, Buzzoni, Cesaroni, Gastone, Giovannini, La Marca, Niccolai Cesa-

rino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli e Vespignani hanno presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 6 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera* d) *è aggiunto*: « *e*) per i passaggi indicati nell'ultimo comma dell'articolo 34 lettera *b*), nel caso che le cooperative e loro consorzi optino per il regime normale, all'atto della liquidazione del prezzo di riparto » (1. 0. 3).

Il deputato Visentini ha presentato il seguente emendamento:

« *Il secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito con il seguente:*

Se una operazione, per la quale sia stata emessa fattura, successivamente all'emissione della fattura viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione, ai sensi dell'articolo 19, l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25. Il cessionario o committente deve registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa » (1. 0. 8).

I deputati Vespignani, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Gastone, Giovannini, La Marca, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli e Terraroli hanno presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 26 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono inserite tra le parole*: « contrattualmente » *e*: « il cedente », *le seguenti*: « e dei ristorni da parte delle società cooperative e loro consorzi » (1. 0. 4).

I deputati Cesaroni, Buzzoni, Cirillo, Gastone, Giovannini, La Marca, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli e Vespignani hanno presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto dopo il primo comma il seguente*:

La stessa norma si applica per le cessioni dei prodotti agricoli elencati nella parte seconda della tabella A, che siano ottenuti mediante la lavorazione e la trasformazione effettuata da produttori agricoli ed associati in cooperative e loro consorzi » (1. 0. 5).

I deputati Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Gastone, Giovannini, La Marca, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli e Vespignani hanno presentato i seguenti emendamenti:

« *Dopo il primo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:*

Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'IVA si applica nella misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974 » (1. 0. 6);

« *All'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:*

Le stesse norme si applicano per i prodotti del settore alimentare » (1. 0. 7).

Infine c'è un emendamento relativo al titolo presentato dai deputati Raffaelli, Cesaroni, Cirillo, Gastone, Giovannini, La Marca, Niccolai Cesaroni, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli e Vespignani:

« *Nel titolo aggiungere alla fine le parole*: « nonché agli articoli 1, 4, 6, 26, 34, 78, 87 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

RAFFAELLI. I nostri emendamenti li ritengo già illustrati in sede di discussione generale.

VISENTINI. Il mio emendamento non ha contenuto politico né economico, ma solo tecnico e mi rimetto alla valutazione del Governo, tecnicamente il più competente. L'emendamento tende a richiamare l'attenzione su problemi che alla rilettura del decreto-legge delegato presentano ancora dei dubbi. Ritiene, il Governo, di avvalersi della facoltà di poter emettere successivi decreti delegati che l'articolo 17 della legge prevede proprio per rettifiche e coordinamenti che possono venire?

E vengo all'aspetto tecnico. All'articolo 26 è prevista l'ipotesi di variazioni, in più o in meno, dell'imponibile per eventi successivi all'emissione della fattura. Quando cioè per

dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, o per abbuoni, si determina una riduzione, chi ha iscritto la somma dovuta come debito diventa automaticamente creditore perché l'imponibile diminuisce. Colui che era il cessionario, a sua volta diventa debitore, perché ha detratto. La procedura, prevista dal secondo comma dell'articolo 26, con riferimento alle avvenute registrazioni era evidentemente legata alla primitiva stesura il cui testo si riferiva a termini estremamente brevi per le registrazioni e, non prevedendosi un termine lungo tra l'emissione della fattura e la registrazione, si riteneva di far coincidere le due cose. Siccome nel testo definitivo per le modificazioni avvenute, i termini per le registrazioni sono molto più ampi, credo che si rischi di creare della confusione. Si correrebbe, inoltre, il rischio di avere procedure non corrette. Cioè, se l'operazione per la quale è stata emessa la fattura successivamente alla registrazione viene meno in tutto o in parte o il termine tra l'emissione della fattura e la registrazione è molto ampio e la variazione avviene prima della registrazione, ma dopo l'emissione della fattura, sembrerebbe che lo stesso contribuente possa far luogo a una sorta di compensazione, iscrivendo sul registro il netto. Il contribuente, in sostanza, sottrarrebbe quella che è la differenza invece di iscrivere su un registro (quello dei suoi debiti) l'intera fattura e sull'altro (quello dei crediti) la rettifica. Ho l'impressione che questo possa far venir meno il controllo del fisco che non trova tutte le operazioni iscritte nei registri perché il contribuente ha effettuato una specie di compensazione interna.

Il mio emendamento tende perciò a stabilire che si faccia riferimento alle operazioni precedenti. In tal modo si ha la possibilità di fare le rettifiche, iscrivendo tutte le fatture da una parte e le rettifiche tra i registri dei crediti.

Detto questo mi rimetto a quello che sarà non solo il parere tecnico, ma anche la valuzione del Governo, perché mi rendo conto che il sottosegretario potrà dire che deve sentire anche i tecnici. Però in questo caso – e quindi ritirerei senz'altro il mio emendamento – pregherei, se possibile, che il sottosegretario Belotti ci dicesse se il Governo intende apportare alcune rettifiche tecniche (come quella da me esposta), dato che non è possibile per questo tipo di norma provvedere per circolare.

Nel testo definitivo della legge, ad esempio, manca un certo riferimento agli emolumenti dei sindaci che pare non siano compresi nelle attività professionali soggette all'IVA, il che può avere determinate conseguenze agli effetti della ritenuta d'acconto.

Ecco, se il Governo ritiene possibili modifiche ai sensi dell'articolo 17 della legge delega ritirerò senz'altro l'emendamento.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La questione che l'onorevole Visentini affronta con un emendamento all'articolo 26 della normativa delegata, è stata già rappresentata in sede di Ministero ed ha un fondamento in quanto la dizione del secondo comma dell'articolo 26 effettivamente può ingenerare l'inconveniente a cui l'onorevole Visentini ha accennato. Si sta discutendo, in sostanza, se sia necessario far ricorso all'articolo 17 della norma di delegazione oppure se possa bastare in qualche modo una interpretazione. Dico subito che io escluderei l'interpretazione, troppo in contrasto con la dizione del secondo comma dell'articolo 26. Comunque, posso rassicurare che questo problema è stato già dibattuto e discusso in sede di Ministero e al più presto possibile si arriverà a una conclusione.

Introdurre ora, in un provvedimento di portata limitata questa interpretazione, questa modifica al secondo comma dell'articolo 26 mi pare poco opportuno.

Do assicurazione, perché il problema è stato già affacciato, che si arriverà ad una conclusione in sede ministeriale. Prego quindi di non insistere.

VISENTINI. Ritiro l'emendamento a seguito di queste assicurazioni, ma la mia preghiera è quella di richiamare l'attenzione su questi aspetti tecnici, che sono anche politici, perché si provveda con provvedimenti delegati e non con istruzioni ministeriali.

PANDOLFI, *Relatore*. Nell'esprimere il parere sui nove emendamenti presentati faccio una dichiarazione di carattere generale: il disegno di legge n. 1329 ha la natura di provvedimento legislativo, reso necessario dal fatto che l'obiettivo che si intende perseguire non era conseguibile se non attraverso un atto del Parlamento che modificasse una norma dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, la legge delega per la riforma tributaria. Gli emendamenti qui presentati hanno invece diverso carattere, sono emendamenti al testo del decreto 26 ottobre 1972, n. 633, cioè al provvedimento che nell'esercizio della delega il Governo ha emanato, sentito il parere della Commissione dei trenta, accogliendo in parte

il parere sui singoli articoli della bozza presentata dalla Commissione dei trenta, e in parte no.

Il relatore deve dire che, come linea generale di condotta, nell'esaminare il problema degli emendamenti, non può sottrarsi a questa distinzione. Vorrei dire all'onorevole Raffaelli che non faccio riferimento alla questione (che avrebbe un certo carattere capzioso) della ristrettezza dei tempi, per cui il Senato non sarebbe in grado di approvare il testo ove lo modificassimo. Faccio riferimento ad una questione più generale. Abbiamo un disegno di legge che modifica una norma della legge di delega ed abbiamo degli emendamenti che si riferiscono al testo del decreto delegato.

E vengo alla seconda considerazione: sono dell'avviso che quando si è in presenza di una legge delega il muoversi entro i princìpi direttivi fissati è responsabilità del Governo. È vero che vi è in questo caso il parere di una Commissione cui può conformarsi o meno la decisione del Governo (è una pratica ventennale), ma si tratta di un parere che ha valore solo consultivo, quindi non attenua l'esercizio della delega che va svolta in conformità al testo della legge di delega, secondo quanto è detto nella Costituzione. Dopo l'emissione del parere, è naturale che possano essere ricordate talune indicazioni prese all'unanimità e contenute nel parere (io ero estensore del parere e quindi ribadisco quanto fu deciso e scritto), e può avvenire quindi che alcune indicazioni siano richiamate in modo che il Parlamento: in questo caso sovrapponendosi all'esercizio della delega, provveda direttamente con norme legislative ad efficacia diretta. Devo dire che a questo punto si darebbe luogo ad un procedimento « improprio »: anzitutto perché vi è una responsabilità del Governo nell'esercizio della delega e la cui efficacia temporale non è ancora esaurita in quanto il Governo ha ancora la delega ad introdurre disposizioni modificative, integrative e correttive anche rispetto al decreto delegato già emanato, credo però che la strada per tradurre in norme le indicazioni della Commissione dei 30 non accolte, fin qui, dal Governo sia quella ricordata dell'articolo 17 della legge di delega e credo che debba venire dalla Commissione l'invito al Governo a modificare parecchie norme. Abbiamo visto un esempio tipico: quello dell'emendamento Visentini. Ritengo che abbia preso solo uno dei tanti articoli mal formulati sui quali ci si può attendere una rettifica da parte del Governo. Anzi il caso previsto dall'onorevole Visentini non era neppure compreso fra le indicazioni della Commissione dei trenta e questo dimostra che, per quanto una Commissione voglia adoperarsi e lavori in modo approfondito, resta sempre qualcosa che solo l'esperienza può porre in evidenza. Quindi alcuni degli emendamenti esulano dal parere della Commissione dei trenta e non ritengo che la materia possa trovare qui una sistemazione con interventi diretti del legislatore delegante.

Vi è una seconda ragione: se dovessimo procedere direttamente come Parlamento (e non attraverso l'azione indiretta che si esplica dando indicazioni o formulando disposizioni deleganti al Governo) a ritoccarre il decreto n. 633, con tutto il rispetto per gli emendamenti presentati (e merita molto rispetto quello relativo all'abbassamento delle aliquote per i generi alimentari), il nostro agire avrebbe una portata riduttiva in quanto selezionerebbe alcuni punti soltanto mentre ve ne sarebbero altri da esaminare.

Di proposito non mi sono addentrato in questo campo perché ho ritenuto di interpretare questo provvedimento – come del resto aveva fatto anche la Commissione dei trenta – necessario esclusivamente per il fatto che occorre modificare un principio della legge di delega. Per il resto anche la Commissione anzidetta ha ritenuto che fosse il Governo a dover provvedere. Non mi sono addentrato in tale campo perché altrimenti avrei dovuto indicare numerosi punti meritevoli di un ritocco nel decreto presidenziale n. 633. Ed è per questo che io, pur apprezzando alcuni degli emendamenti presentati, non posso che rivolgermi al Governo perché provveda, anche alla luce delle esperienze e delle cose segnalate in questa sede, all'emanazione di norme correttive. Il Parlamento ha voluto dare un supplemento di delega al Governo e questa delega si realizzerà con disposizioni che si renderanno via via necessarie.

Il mio parere generale è quindi tale da sopravanzare il parere specifico sui singoli emendamenti. Sono costretto, per ragioni di procedura, a tenere una linea di carattere generale.

E veniamo ai singoli emendamenti.

Emendamento 1. 0. 1. Il parere è contrario nel merito in quanto l'emendamento intende stabilire una nuova categoria di soggetti esenti per la materia imponibile, cioè per le prestazioni di servizi rese da coloro che esercitano una qualsiasi attività di lavoro autonomo. Si avrebbe, così, il caso di imprese artigiane con un movimento commerciale elevatissimo (superiore magari agli 80 milioni) che risulterebbero fuori della materia imponibile in

quanto rendono servizi esclusivamente a privati e non a imprenditori. È una distorsione che mi sembra inaccettabile. Di questo non c'era traccia alcuna nel parere della Commissione dei trenta.

Emendamento 1. 0. 2, presentato dai colleghi Buzzoni e altri. È un emendamento all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che definisce il concetto di esercizio di impresa e stabilisce, al secondo comma, una presunzione di effettuazione dell'esercizio di impresa. L'emendamento introdurrebbe una modificazione rispetto al criterio indicato dall'articolo 2200 del codice civile che, com'è noto, si riferisce anche a società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale. L'emendamento tende, appunto, ad escludere da questa presunzione le società cooperative e i consorzi che non svolgono attività commerciali o agricole in modo principale. Su questo punto sono contrario nel merito perché la *ratio* di questo secondo comma, che fa scattare una presunzione e che quindi rende più rigorosa la norma contenuta nel primo comma dell'articolo 4, è precisamente quella di stabilire una categoria che in ogni caso rientri, soggettivamente, nell'ambito di applicazione del tributo. Quando la Commissione dei trenta esaminò tale questione suggerì una diversa formulazione. Credo che i colleghi proponenti ricorderanno che dopo lunghi affanni su questo punto si decise insieme di scegliere una strada diversa, quella cioè di classificare le società cooperative che non svolgono attività prevalenti di carattere commerciale tra quelle esenti di cui all'articolo 10.

Il parere sull'emendamento 1. 0. 2 è pertanto contrario.

Sono contrario altresì all'emendamento 1. 0. 3 Cirillo ed altri in quanto la materia è perfettamente regolata dall'articolo 34 del decreto presidenziale.

CIRILLO. Lo ritiro.

PANDOLFI, *Relatore*. Emendamento 1.0.4, Vespignani e altri...

VESPIGNANI. Lo ritiro.

PANDOLFI, *Relatore*. All'emendamento 1. 0. 5, presentato dagli onorevoli Cesaroni e altri sono contrario nel merito. L'argomento era stato lungamente discusso in sede di Commissione dei trenta, ma si era scelta una diversa soluzione. Si era, cioè, scelta la strada di una diversa classificazione, dal punto di vista oggettivo, dei prodotti. Infatti, si è ritenuto che taluni prodotti elencati nella seconda parte della tabella *A* dovessero essere inclusi nella prima parte in quanto si ritiene che oggi, nel normale processo produttivo dell'agricoltura anche taluni procedimenti di prima manipolazione o trasformazione, facciano parte integrante del processo produttivo agricolo, nel senso comune del termine. Si era anzi pensato, per esempio, che la macellazione delle carni – diversamente dalla produzione del vino – dovesse considerarsi come parte integrante del processo di prima produzione.

L'emendamento 1. 0. 5, invece, segue una strada diversa, quella di una limitazione soggettiva. Si tratterebbe, in pratica, di stabilire una forma di eccezione a favore di produttori agricoli associati in cooperative e in consorzi, estendendo addirittura a tutti i prodotti della seconda parte della tabella *A* le agevolazioni previste per quelli elencati nella prima parte. Io credo che a questa stregua avremmo un allargamento abnorme del campo di applicazione del regime speciale dell'agricoltura e della pesca e ritengo che se qualche trasferimento di singole voci sarebbe possibile, per la generalità della trasposizione di tutti i prodotti dalla seconda alla prima parte della tabella sono contrario.

Passiamo all'emendamento 1. 0. 6. A pagina 20 del parere della Commissione parlamentare in sede di esame dell'articolo 78 è esattamente contenuta la disposizione che forma oggetto di questo emendamento. Devo dire che ho ritenuto – e ritengo tuttora – che una disposizione come questa abbia il significato di ampliare il quadro delle misure transitorie per il contenimento degli effetti dell'IVA sui prezzi nella prima fase di applicazione del tributo, ma con la legge di delega abbiamo dato al Governo il compito di valutare nella sua responsabilità il ventaglio delle disposizioni transitorie (l'articolo 15 dà facoltà al Governo di modificare transitoriamente le aliquote per alcuni generi nella prima fase di applicazione): il Governo non ha ritenuto di aderire al parere della Commissione dei trenta. Penso che non sia da escludere che al di là delle specifiche materie oggetto del parere vi siano necessità di ritocchi. Anche in altri paesi vi sono stati tempestivi aggiustamenti di aliquote nei primi mesi di applicazione. Ripeto che la materia è troppo delicata per essere trattata con un intervento diretto del Parlamento che finirebbe con l'essere frammentaria e selettiva in una materia per la quale esiste una delega. Prego i proponenti di ritirare l'emen-

damento che apprezzo nel merito, onde non compromettere la possibilità di intervento ai sensi dell'articolo 17 della legge delega.

Non ho afferrato bene l'emendamento numero 1. 0. 7 perché l'articolo cui si fa riferimento riguarda la detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati. Vorrei dire che con ogni probabilità i proponenti hanno inteso ammettere la detrazione dell'imposta di fabbricazione anche per i generi alimentari.

VESPIGNANI. L'emendamento 1. 0. 7 è ritirato.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi ricollego a quanto ha detto chiaramente il relatore sulla materia degli emendamenti. Alcuni colleghi hanno messo in rilievo il pericolo di una certa confusione nel momento applicativo dell'imposta di nuovo tipo. Ma io dico che vi è anche il pericolo della confusione nel momento legislativo anteriore all'entrata in vigore del decreto delegato sull'IVA, perché alcuni emendamenti modificano radicalmente la stessa impostazione dell'IVA.

Vengo all'emendamento 1. 0. 1. L'articolo 5 stabilisce chiaramente che coloro che esercitano attività di lavoro autonomo sono...

VESPIGNANI. L'emendamento 1. 0. 1 è ritirato.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Passo allora agli emendamenti mantenuti. Per l'emendamento 1. 0. 5 vi è la questione già chiarita dal relatore: cioè che i prodotti di cui alla seconda parte della tabella *A* non sono per loro natura agricoli in quanto a questi prodotti agricoli è subentrata una lavorazione di carattere industriale. Non sono quindi assimilabili *ope legis* ai prodotti agricoli e il regime che la normativa delegata prevede per l'agricoltura non è applicabile a questa fase di trasformazione dei prodotti agricoli.

Quindi questa modifica – che l'emendamento propone – è di notevole portata perché opera una distorsione nella valutazione merceologica assimilando ai prodotti agricoli quelli sottoposti a trasformazione industriale.

Il relatore ha accennato al fatto che nella Commissione dei trenta si era cercato di trovare qualche via – non per questo caso specifico, ma per altri casi – per superare l'*empasse*; ma ci si è trovati di fronte a due categorie nettamente differenziate, e nella legislazione fiscale precedente e negli altri Stati questi prodotti non sono più assimilabili a quelli agricoli in senso stretto.

Quindi, per questa ragione l'emendamento verrebbe a distorcere l'impostazione della parte seconda della tabella *A* relativa alle categorie merceologiche a cui è riferita l'imposizione. Per questo motivo il Governo non può che essere contrario a questo emendamento.

Passo all'emendamento 1. 0. 6, cui ha ampiamente accennato il relatore. È vero che la Commissione dei trenta aveva raccomandato al Governo di introdurre una norma transitoria (perché c'era la grossa questione dell'aliquota del 6 per cento prevista nella legge delega), norma transitoria che consentisse di arrivare gradualmente all'applicazione del 6 per cento previsto per i prodotti alimentari di largo consumo popolare. Il Governo si è trovato di fronte alle notevoli ragioni, che meritavano riguardo e considerazione, esposte dalla Commissione dei trenta, ma si è anche trovato di fronte all'eterna questione relativa alla contrazione del gettito dell'imposta, che ha prevalso su quelle che potevano essere le giuste aspirazioni della Commissione. Il Governo ha considerato il pro e il contro; sono saltate fuori anche ragioni di carattere giuridico. Alcuni giuristi hanno osservato che era quanto meno assai discutibile l'introduzione di una norma transitoria. Non è possibile accogliere questa richiesta. Il Governo si riserva, in relazione alla situazione che si verrà a creare nel campo dei prezzi e del costo della vita, di far ricorso a operazioni di aggiustamento. In questa fase anteriore all'entrata in vigore della nuova legge il Governo non ha ritenuto opportuno apportare modifiche, dichiarandosi estremamente sensibile alle ragioni che sono state addotte e che la stessa Commissione dei trenta ha recepito e fatto proprie.

Quindi, allo stato attuale delle cose il Governo non ritiene di introdurre delle modifiche al regime di applicazione dell'IVA; per questo motivo non può essere favorevole all'emendamento 1. 0. 6.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati gli emendamenti 1. 0. 1, 1. 0. 2, 1. 0. 3 e 1. 0. 4, pongo ai voti l'emendamento 1. 0. 5 presentato dall'onorevole Cesaroni e altri di cui ho già dato lettura, per il quale il Governo e il relatore si sono dichiarati contrari.

(*È respinto*).

Passiamo all'emendamento 1. 0. 6, presentato dall'onorevole Buzzoni ed altri.

VISENTINI. Per dichiarazione di voto. L'onorevole Pandolfi, relatore, ha detto: il Governo ha una delega ed ha sempre tempo di esercitarla, ai sensi dell'articolo 17 per correttivi e rettifiche anche per la materia contemplata dall'emendamento. Ma il Governo ha fatto affermazioni assai diverse. Ricordo che questa norma era presente nel primitivo testo della commissione tecnica sottoposto alla Commissione dei trenta. Non era più presente nella seconda redazione dello schema. Il sottosegretario ci ha detto che questa norma non è stata inclusa nel provvedimento delegato, così come raccomandava la Commissione dei trenta, perché si è ritenuto che superasse i limiti della delega. Ora, questo significa che noi dobbiamo modificare la legge di delegazione e che, più semplicemente, interveniamo in via innovativa sul decreto delegato.

Così come sono stato favorevole alla norma in discussione in sede di Commissione dei trenta dichiaro il voto a favore di questo emendamento.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io ho detto solo che c'era una discussione in materia di limiti della delega, ma non mi sono affatto avvalso di questo motivo. Ho detto che era una delle tesi affacciate.

RAFFAELLI. Chiedo la votazione a scrutinio sull'emendamento 1. 0. 6.

PRESIDENTE. Domando se la richiesta è appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

Indico la votazione segreta sull'emendamento Buzzoni n. 1. 0. 6.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli 19
Voti contrari 14

Ha dichiarato di astenersi 1 deputato.

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione: Azzaro, Borghi, Buzzoni, Cascio, Castellucci, Cesaroni, Cirillo, Gastone, Giovannini, Catanzariti, Macchiavelli, Malfatti, Mazzarrino, Niccolai Cesarino, La Loggia, Pandolfi, Pascariello, Pavone, Postal, Traversa, Raffaelli, Beccaria, Rizzi, Perrone, Bortolani, Sinesio, Spinelli, Terraroli, Vespignani, Vicentini, Vincenzi, Visentini.

Si è astenuto: Dal Sasso.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'emendamento testè approvato diviene quindi articolo 2 del provvedimento.

Do lettura dell'articolo 2: « La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1973 ».

RAFFAELLI. Per dichiarazione di voto sul disegno di legge che approviamo con modifiche opportune e responsabili e che ha visto nella Commissione una maggioranza assolutamente legittima, giusta ed opportuna.

Un manuale sulla lavorazione delle pietre dure dice che anche le pietre più dure possono essere lavorate con strumenti idonei ed illustra vari metodi e tecniche. Questa affermazione vale anche per la vicenda politica odierna. La democrazia cristiana, il suo Governo, l'onorevole Preti, i socialdemocratici potrebbero essere chiamati le pietre dure perché per anni si sono rifiutati di ascoltare i nostri discorsi semplici e lineari di politica economica e la nostra proposta di applicare aliquote ridotte – che stamattina abbiamo votato – ad una categoria di operatori economici, imprese, piccole imprese e servizi chiamati pubblici esercizi. Per anni le sunnominate forze politiche ed i loro governi hanno sfoggiato la loro opposizione, che abbiamo potuto chiamare di odio, verso questi lavoratori autonomi e queste imprese a conduzione familiare i cui titolari assolvono un pesante lavoro senza orario, senza ferie, in ogni luogo e condizione, impiegando membri della famiglia, senza assistenza, schiacciati dai fitti, dai prezzi, dalla loro stessa debolezza sul mercato. Per anni si è svolta una discussione di principio. Desidero ricordare questo aspetto: per anni abbiamo sostenuto il concetto della parità fra il lavoratore autonomo e quello dipendente; la democrazia cristiana che si è opposta viene a poco per volta verso la nostra posizione, e torno quindi a dire che anche la pietra dura può essere lavorata. L'attuale disegno di legge è la copia conforme di un nostro emendamento sul quale, quando si è discussa la riforma tributaria, la democrazia cristiana, il suo Governo, l'onorevole Preti e i socialdemocratici hanno votato contro per ben otto volte fra voti

alla Camera, al Senato, in Aula e in Commissione, anche con cinismo fiscale (mi riferisco all'onorevole Preti). Oggi questo nostro emendamento, osteggiato dal Governo e dalla democrezia cristiana, respinto otto volte nel corso degli ultimi due o tre anni, è divenuto disegno di legge e fra poco diventerà legge: vedete quanta strada fanno le idee quando sono giuste e radicate nelle convinzioni e nella coscienza di tutti !

Noi diamo oggi il nostro nono voto favorevole a questo provvedimento, coerentemente con le nostre posizioni, e siamo lieti che ad esso si aggiunga anche il voto favorevole del partito socialista italiano e della democrazia cristiana - il che è molto importante.

Siamo lieti altresì che si sia fatto un piccolo passo avanti verso la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese dai pubblici esercizi: tutto questo significa che noi non ci siamo arresi e che abbiamo usato gli strumenti adatti nella giusta scelta di politica economica, per un giusto rapporto con le categorie interessate. Con la forza che abbiamo come partito politico nel paese, abbiamo alimentato la possibilità che questa ingiustizia potesse essere cancellata, dato che essa non deriva da un castigo di Dio, ma da una scelta del Governo.

La dura resistenza della democrazia cristiana su posizioni contro i lavoratori autonomi ed altri, può dunque essere piegata.

Ed il discorso si completa affermando che la cosiddetta riforma tributaria, che per taluni della democrazia cristiana dovrebbe essere pagina chiusa, è per noi ancora un libro aperto, sul quale intendiamo proseguire la nostra battaglia e al quale stamane si aggiunge la pagina positiva della riduzione dell'aliquota sui prodotti del settore alimentare.

SPINELLI. Interverrò molto brevemente, per dichiarare il nostro voto favorevole al provvedimento, che riteniamo giusto e che corrisponde ad una tesi che il gruppo socialista, anche in altre occasioni, ha sostenuto.

Ho ritenuto di prendere la parola per richiamare l'attenzione della Commissione su di un discorso che già altre volte ho avuto occasione di fare: non vorrei, cioè, che si perdesse di vista il fatto che manca un'organica iniziativa da parte del Ministero delle finanze per preparare le condizioni che consentano un positivo avvio al nuovo tributo, con tutte le conseguenze e i danni che da ciò possono derivare, anche agli effetti del costo della vita e dell'aumento dei prezzi.

Nel corso dell'esame del bilancio, fu presentato da parte nostra un ordine del giorno, accettato come raccomandazione dal rappresentante del Governo, dove con forza si poneva questo problema. In quell'ordine del giorno fu indicata l'esigenza di aiutare le organizzazioni sindacali dei piccoli operatori economici. È su questa strada che bisogna camminare, senza dare adito ad alcuna discriminazione.

Non è giusto che, nel settore del commercio, ci sia una sola organizzazione che monopolizzi tutte le iniziative.

Vorremmo altresì che fosse predisposta una relazione sul modo col quale verranno investiti gli 8 miliardi stanziati in proposito, anche per quanto riguarda i contributi che possono essere dati alle varie associazioni di categoria, così come vorremmo che l'iniziativa del corpo della guardia di finanza fosse inserita in un quadro più organico, attraverso la creazione di un ufficio di pubbliche relazioni che sia in grado di fornire informazioni a chi volesse richiederle.

Ed in ultimo noi indicavamo in quell'ordine del giorno l'esigenza (dettata dall'opportunità di dare una coscienza tributaria agli operatori economici e ai cittadini consumatori) di far leva anche sugli enti locali e sui comuni in particolare. A tali criteri mi richiamo nel dichiarare il voto favorevole del gruppo socialista al provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 di cui ho già dato lettura avvertendo che ove approvato diverrà articolo 3.

(*È approvato*).

A seguito delle modifiche apportate al provvedimento propongo di modificare anche il titolo inserendo dopo le parola: « pubblici esercizi », le altre: « e di taluni prodotti del settore alimentare ».

Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

Il titolo del provvedimento rimane quindi così formulato:

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il trattamento dei pubblici esercizi e di taluni prodotti del settore alimentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ».

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (1340).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Azzaro ha facoltà di svolgere la relazione.

AZZARO, *Relatore*. Il disegno di legge n. 1340, già approvato dal Senato, concerne l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per l'anno 1972.

Come i colleghi possono notare, la struttura del provvedimento è estremamente semplice. L'articolo 1, infatti, stabilisce l'applicazione ai bilanci deficitari dei comuni e delle province, per l'esercizio 1972, delle disposizioni di cui alla legge 12 novembre 1971, n. 952, concernenti l'autorizzazione all'assunzione di mutui da parte degli enti suddetti con le garanzie concesse dallo Stato. Si tratta di una materia che questa Commissione ha già discusso parecchie volte, e che discende dalla mancata soluzione dell'ormai annoso problema della finanza locale.

Questo provvedimento, quindi, mette in condizione i comuni e le province di procedere subito alla contrazione di mutui ed ottenere quelle anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti si è detta disposta (o addirittura si è impegnata) ad erogare non appena la normativa in esame avrà ricevuto la definitiva approvazione del Parlamento.

Certo, tutti noi nutrivamo la speranza che, per l'anno in corso, non fosse necessario ricorrere a questo strumento, in quanto ritenevamo che nell'ambito della legge di delega per la riforma tributaria potesse essere prevista anche la definitiva soluzione del problema. Tuttavia ciò non è stato possibile, poiché il problema stesso è stato enucleato dal contesto della riforma, essendosi ritenuto di doverlo trattare in altra sede.

Il provvedimento in discussione si riferisce soltanto all'anno 1972, dato che la nostra speranza è tenace, e quindi ci auguriamo che nel corso dell'anno venturo possa addivenirsi ad un assetto definitivo del grave ed annoso problema della finanza locale. Considerato che stiamo avvicinandoci al periodo natalizio, esprimiamo quindi l'auspicio che da parte del Governo siano fornite assicurazioni per una soluzione del problema da realizzarsi prima che l'attuale secolo si consumi!

In ogni modo, poiché è indubbio che ci troviamo di fronte ad una situazione di emergenza, io desidero invitare i colleghi ad approvare il testo in discussione; testo che, d'altra parte, è già stato, per così dire, « depurato », in sede di dibattito al Senato, di una norma invero singolare, in base alla quale il Governo manifestava l'intenzione di emanare, entro sei mesi disposizioni legislative sulla materia, cioè si impegnava a fare non si sa bene cosa, a fare ciò che, in sostanza, spetterebbe al Parlamento. Ora, siccome questa norma, che costituiva il secondo comma dell'articolo 1, è stata soppressa, noi ci permettiamo di ringraziare i colleghi del Senato per averci risparmiato il difficilissimo compito di esaminare una disposizione di assai ardua comprensione. Per quanto riguarda il Governo...

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Al Governo va il merito di essersi rapidamente associato alla volontà espressa dai membri del Senato!

AZZARO, *Relatore*. Io credo che l'orientamento emerso nell'altro ramo del Parlamento abbia evitato al Governo di illustrare in questa sede i termini di un problema assai arduo e che forse aveva pure dei risvolti di carattere costituzionale, anche se non dubito che questi ultimi avrebbero potuto essere superati dopo gli opportuni chiarimenti da parte dell'esecutivo.

In ogni modo, la « depurazione » ha avuto luogo, e quindi è più agevole ora per la Commissione approvare in sede legislativa questo provvedimento.

Sulla base di tali considerazioni, invito i componenti la Commissione ad esprimere il loro giudizio positivo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CESARONI. Intervengo molto brevemente per esprimere la posizione del nostro gruppo sul provvedimento n. 1340.

Il primitivo testo del disegno di legge al nostro esame, quello cioè formulato dal Governo e presentato al Senato (ove assunse il numero 567) il 16 novembre 1972, conteneva una disposizione particolare, che è stata ricordata anche dal relatore, e che veniva a costituire il secondo comma dell'articolo 1. Tale

disposizione, che fu considerata di carattere programmatico, merita di essere qui ricordata, anche perché consente di svolgere alcune considerazioni interessanti.

Il testo della norma in esame era il seguente: « Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate disposizioni legislative per il conseguimento, con mezzi straordinari, dell'equilibrio finanziario dei bilanci dei comuni e delle province per gli anni successivi, in correlazione con i princìpi informatori e con i tempi di attuazione della riforma tributaria ».

Il Senato ha soppresso questo secondo comma, considerandolo anomalo; e noi condividiamo tale giudizio.

Ma v'è da chiedersi per quale motivo il Governo abbia ritenuto di inserire un impegno di tal genere, dopo averne elusi tanti in passato e dopo avere, giorno per giorno, con atti concreti e non soltanto con le parole, agito in modo tale da creare maggiori difficoltà allo svolgimento dell'attività dei comuni e delle province, così come di quella delle regioni. Si aggiunga che, nel bilancio di previsione dello Stato, che è in discussione davanti alla Assemblea, gli impegni finanziari seguono una linea di ulteriore subordinazione dei comuni, delle province e delle regioni nei confronti dello Stato, così da imprimere al documento, come abbiamo discusso, un'impronta fortemente anti-autonomistica. Ricordo che recentemente, nell'ambito della discussione svoltasi in questa Commissione sugli stati di previsione dei dicasteri finanziari, avemmo occasione di esprimere, in modo documentato, le nostre critiche sulla questione in esame, che non intendo certamente riprendere in questa sede. Voglio solo ricordare che al rilievo da noi mosso, a proposito dei forti ritardi nella erogazione delle quote spettanti ai comuni ed alle province relativamente all'anno 1971 ed a quelli precedenti (si trattava di una cifra complessiva superiore ai 350 miliardi), fu risposto allora dal Ministro che tale somma, che era quella che risultava dal rendiconto per l'esercizio 1971, si era notevolmente ridotta. Da accertamenti che abbiamo compiuto presso alcuni comuni, tale affermazione non ha trovato conferma. Il denaro, in sostanza, non è ancora pervenuto ai comuni ed alle province interessate.

Tornando alla domanda che mi ero posto in merito alle ragioni per le quali il Governo aveva ritenuto di introdurre nel disegno di legge la ricordata norma di cui al secondo comma dell'articolo 1, mi sembra si possa dire che essa rappresentava il riconoscimento delle sue gravi responsabilità in ordine alla drammatica situazione della finanza locale. Si voleva « addolcire la pillola » – questo forse era il significato della disposizione in parola - con una nuova, generica promessa.

Ora, non v'è dubbio che, al punto in cui siamo giunti, è impossibile disconoscere l'urgenza dell'approvazione del provvedimento al nostro esame. La maggior parte dei comuni e delle province, per una parte notevole delle somme ammesse a mutuo, è ricorsa ad anticipazioni di cassa, pagando alti interessi, e tutto ciò ha dato una ulteriore spinta all'indebitamento, riducendo ancor più le possibilità di intervento per la soluzione dei molti e gravi problemi che pesano sulla popolazione.

Deve essere però chiaro che questo provvedimento non risolve nessuno dei problemi che sono aperti e che con sempre maggior insistenza premono per essere risolti. La volontà del Governo, inoltre, si esprime nel mantenere in vita la commissione centrale sulla finanza locale, la quale continua a falcidiare i bilanci comunali e provinciali, ponendosi in contrasto con le esigenze di autonomia degli enti locali, misconoscendo il senso di responsabilità degli amministratori e violando i diritti delle regioni su questa materia.

Credo che ai colleghi non sarà sfuggito il fatto che, negli ultimi tempi, i comuni, le province e le regioni non rivendicano più tanto maggiori apporti finanziari, non accettano più qualche concessione. Rivendicano con sempre maggior forza una riforma radicale della vecchia legge comunale e provinciale, chiedono la nuova legge sulle autonomie locali, e nel contempo una radicale riforma della politica tributaria e della ripartizione delle risorse tra le varie componenti dello Stato.

Consentitemi ancora, onorevoli colleghi, prima di concludere questo mio breve intervento, di dire due parole su una questione che nella stringata relazione che accompagna il disegno di legge viene sollevata. Leggo ciò che è scritto: « Con legge 12 novembre 1971, n. 952, vennero prorogate, per l'anno 1971, le norme relative all'integrazione dei bilanci deficitari dei comuni e delle province. La proroga anzidetta poggiava sul presupposto che il riordinamento della finanza locale potesse essere attuato nel quadro della riforma generale del sistema tributario. Tale premessa peraltro è venuta meno in quanto, come è noto, la legge di delega per la riforma tributaria ha rinviato a tempi successivi l'attuazione dell'organico riassetto della finanfia locale attraverso la disciplina delle entrate dei comuni e delle province e la determinazione dei compiti che

col nuovo ordinamento risulteranno assegnati, per legge, agli enti medesimi ».

Sembra quasi che tutto ciò sia avvenuto per caso, senza che nessuno l'abbia voluto e senza che nessuno l'abbia contestato. Con estrema chiarezza dobbiamo dire che noi del gruppo comunista, da anni e con precise proposte di legge, indichiamo una soluzione organica di tutta la materia. Vogliamo ricordare che in sede di riforma tributaria ci siamo battuti non solo per un ampliamento dei poteri degli enti locali nella fase impositiva, ma abbiamo rivendicato e proposto una diversa ripartizione delle risorse tra lo Stato, le regioni, le province, i comuni.

Le nostre proposte sono state accolte solo parzialmente. Il Governo e, con esso, la maggioranza hanno impedito una maggiore assegnazione di risorse agli enti locali; anzi hanno imposto una linea che sicuramente aggraverà per i prossimi anni, se non riusciremo a modificarla radicalmente, le condizioni non solo finanziarie ma di autonomia degli enti locali.

Noi non chiediamo oggi l'abbinamento della nostra proposta di legge n. 1169 del collega Triva ed altri: « Provvedimenti straordinari per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali »; vogliamo però ricordare al Governo e ai colleghi che già in essa sono proposte soluzioni per il ripiano dei disavanzi, per la trasformazione in nuovi prestiti ammortizzabili in 35 anni di tutti i mutui concessi o da concedere fino al 1972 a ripiano dei disavanzi economici, per una maggiorazione delle somme da attribuire ai comuni e alle province, così come stabilito dalla legge delega di riforma tributaria e successive modificazioni. Essa potrebbe essere rapidamente approvata, poiché esiste l'impegno del Senato di discuterla rapidamente. E ciò consentirebbe al Parlamento di affrontare, con la necessaria ponderatezza che su tale materia si richiede, e la nuova legge sulle autonomie locali e la nuova legge finanziaria.

Questo, e non altro, è quello che oggi chiedono le amministrazioni locali e tutti coloro che si battono per la costruzione di quello Stato delle autonomie prefigurato dalla nostra Costituzione. È in questa direzione che si espressero l'assemblea dell'ANCI a Bordighera nel 1971, l'assemblea di Viareggio dell'ottobre 1972 e il VI congresso della Lega per le autonomie conclusosi domenica 17 a Perugia.

Noi ci asterremo quindi sul disegno di legge al nostro esame. Diamo a questo nostro voto di astensione un significato di impegno e di lotta perché quanto prima il Parlamento possa discutere su tutta questa importante materia e si possa dare ai problemi qui posti una soluzione conforme alla Costituzione e rispondente alle esigenze del paese.

Mi auguro che la Commissione voglia approvare l'ordine del giorno che la nostra parte presenta affinché ai ritardi già notevoli, verificatisi per responsabilità del Governo, non se ne aggiunga un altro che aggraverebbe ulteriormente la situazione.

MACCHIAVELLI. Il nostro gruppo è favorevole al disegno di legge. Vorrei però fare presente che a me pare non giusto il rilievo posto nella relazione sulla circostanza che nella legge di delega per la riforma tributaria non è stato posto il problema del risanamento dei bilanci comunali e provinciali. In quell'occasione è stato preso in considerazione il grave *deficit* degli enti locali, delle province, delle aziende municipalizzate, ma non si è ritenuto di porre quella materia nella legge di delega perché tecnicamente non era opportuno e perché i problemi trattati non potevano essere delegati. Resta tuttavia il grave problema di fondo.

Sono d'accordo con il relatore e con quanto ha detto poco fa l'onorevole Cesaroni, cioè sulla necessità, invece di presentare una legge di proroga a questo provvedimento di integrazione dei bilanci comunali e provinciali, di predisporre un provvedimento che tenda a liquidare la situazione insostenibile che giova solo agli enti finanziatori che vivono alle spalle degli enti locali. Io penso che debba essere raccolta la raccomandazione rivolta dal relatore e dall'onorevole Cesaroni, e che faccio anche a nome del nostro gruppo socialista, perché il Governo affronti il grave problema relativo al *deficit* dei comuni e delle province. Se non chiudiamo questo capitolo vi sarà un continuo indebitamento degli enti locali, costretti a pagare enormi somme per interessi passivi.

Con questa richiesta e con questo auspicio esprimiamo il nostro parere favorevole al provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la logica di questo provvedimento sia tanto evidente da non avere bisogno di delucidazioni molto approfondite. Questa logica – tengo a dirlo in rappresentanza del Gover-

no – non risiede in una volontà prevaricatrice antiautonomistica che il Governo perseguirebbe, ma nella urgenza e indilazionabilità del provvedimento. La gravità della situazione è tale che, ovviamente, questo provvedimento non ha la pretesa di dare risposta definitiva.

Non c'è dubbio, onorevole Cesaroni, che sia opportuno che il 1973 non trascorra lasciando ancora una volta deluse le speranze di cui il relatore si è fatto carico, ma non è compito facile. Dobbiamo renderci conto che si tratta di un problema estremamente complesso, perché si tratta di rispondere alla fondamentale esigenza di dare una definizione unitaria e globale al problema di una nuova normativa in materia comunale e provinciale, che configuri una vera e propria legge delle autonomie e che, al tempo stesso, collochi nel contesto di questo nuovo ordinamento il capitolo relativo al ripiano della finanza locale.

Si potrebbe osservare che anche il tema piuttosto incalzante dei controlli collegati a questa materia dovrebbe trovare in questo corpo legislativo la sua giusta collocazione, sebbene questo rilievo vada fatto soltanto per constatare come anche questa osservazione induca a colorire di tinte piuttosto scure un quadro che, di per sé, non è molto chiaro.

E non v'è dubbio (dico questo per anticipare una tematica che risuonerà presto in questa Commissione) che anche a questo problema bisogna dare una soluzione globale, non solo per quanto riguarda la metodologia della legge sulla finanza locale, ma anche perché bisogna dare una valutazione globale tenendo presente che il capitolo della finanza locale costituisce parte integrante del discorso generale sulla finanza pubblica.

Ha detto giustamente l'onorevole Macchiavelli, ricordando che un primo tentativo si portò avanti nella fase elaborativa della legge tributaria. Ma è anche altrettanto vero che quei primi risultati non possono esaurire necessità impellenti e che, di conseguenza, bisogna muoversi su quel terreno, tenendo presente che una modificazione sostanziale del riparto delle risorse nazionali, con una maggiore considerazione per le necessità degli enti locali, deve essere affrontata e risolta, altrimenti rischieremmo di trovarci di fronte alle stesse cause che hanno prodotto la situazione di grave indebitamento nella quale versiamo.

Se non si rimuovono le cause, gli effetti non tarderanno a farsi sentire, per cui anche i provvedimenti oggi auspicati intesi all'azzeramento della situazione debitoria pregressa, non serviranno a niente.

Faccio presente che la situazione è oggettivamente molto grave. L'onorevole Macchiavelli mi ha chiesto di portare delle cifre: tali cifre, già molto pesanti all'inizio dell'anno scorso (1° gennaio 1971), si concretano in un indebitamento di 9.043 miliardi di lire, di cui 5.467 riferiti agli indebitamenti per le sole spese correnti e 3.575 agli indebitamenti per spese di investimento.

Alla fine del 1972, in relazione ai dati che ho desunto dalla somma dei mutui approvati dal Ministero dell'interno ad integrazione dei bilanci comunali e provinciali (che dovrebbero ammontare, all'incirca, a 1.350 miliardi), noi cifreremo l'esposizione globale di questo indebitamento nell'ordine di 10.400 miliardi di lire circa, con la constatazione piuttosto amara che, nell'ambito di queste cifre, la forbice tra spese correnti e spese per investimenti si è ulteriormente allargata a vantaggio esclusivo delle spese correnti (considerazione, questa, abbastanza ovvia se riflettiamo sul fatto che nell'esercizio 1972 è divenuto operante il riassetto delle funzioni, delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti comunali e provinciali che, previsto in un primo tempo nell'ordine di 100 miliardi aggiuntivi, è costato almeno il triplo, e cioè 300 miliardi).

Siamo quindi, in una situazione piuttosto pesante. Non c'è dubbio che occorra, in una nuova normativa comunale e provinciale, definire con chiarezza i compiti e le funzioni dei comuni e delle province, legando alla definizione esatta e puntuale di tali compiti e funzioni la corresponsione dei mezzi finanziari atti a consentire il loro espletamento.

È evidente che un limite ad un qualsiasi livello (comunque centrale) deve essere posto, altrimenti tale problema rischia di travalicare dai confini della finanza locale espandendosi sull'intero orizzonte nazionale.

Questo disegno di legge è giunto a voi sfrondato da quel riferimento che era stato opera del Ministro per l'attuazione delle Regioni, onorevole Sullo, il quale lo aveva formulato nell'intento di marcare la responsabilità del Governo nell'affrontare il problema. Noi ne abbiamo raccolto lo spirito, opponendoci al fatto che la normativa proposta venisse estesa al 1973, proprio per sottolineare l'impegno del Governo di addentrarsi su questo terreno attraverso il confronto che naturalmente dovrà scaturire tra le proposte che emergono dagli enti locali e quelle del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emen-

damenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Le disposizioni della legge 12 novembre 1971, n. 952, si applicano ai bilanci deficitari dei comuni e delle province per l'esercizio 1972.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

I deputati Raffaelli, Vespignani, Cesaroni e Buzzoni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione finanze e tesoro della Camera, nel discutere il disegno di legge relativo alla integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'esercizio 1972;

considerato il ritardo con il quale è stato presentato (16 novembre 1972 - Atto Senato n. 567);

ritenuto che il disegno di legge una volta approvato non sarà operante finché il Governo, e per esso il Ministro del tesoro, non emani il decreto che autorizza gli istituti di credito ad erogare i mutui a Comuni e Province;

per evitare ulteriore dannoso ritardo,

invita il Governo

1) ad emettere il decreto che autorizza gli istituti di credito ad eseguire i mutui per la integrazione dei bilanci comunali e provinciali, entro il 31 gennaio 1973;

2) ad includere fra gli istituti autorizzati tutti gli istituti di diritto pubblico aventi sezioni di credito per il credito alle opere pubbliche » (0/1340/1/6).

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Cesaroni, poiché io rappresento soltanto il Ministro dell'interno e non quello del tesoro e, di conseguenza, non posso assumere impegni anche a nome di quel Ministro, debbo limitarmi ad accogliere lo spirito dell'ordine del giorno stesso.

PRESIDENTE. Il disegno di legge verrà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il trattamento dei pubblici esercizi e di taluni prodotti del settore alimentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1329).

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari . . . . . —

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1340).

Presenti e votanti 22
Maggioranza 12
Voti favorevoli 21
Voti contrari 1

Hanno dichiarato di astenersi 8 deputati.

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Azzaro, Borghi, Buzzoni, Castellucci, Cesaroni, Cirillo, Dal Sasso, Giovannini, Laforgia, Catanzariti, Macchiavelli, Malfatti, Mazzarrino, La Loggia, Pandolfi, Pavone, Postal, Traversa, Raffaelli, Beccaria, Rizzi, Perrone, Bortolani, Sinesio, Terraroli, Vespignani, Vicentini, Vincenzi, Visentini.

Si sono astenuti sul provvedimento numero 1340:

Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, Catanzariti, Raffaelli, Terraroli, Vespignani.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO